



Handwritten initials at the top of the page: "PE", "G", and "PUC".

applicata ai dipendenti di Number1. Le OO.SS. ribadiscono la necessità di conservare le condizioni economiche fino ad oggi acquisite, nell'ottica di garantire gli attuali livelli occupazionali.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che questo accordo avrà decorrenza dal 01 Gennaio 2023 e si applicherà a tutto il personale Number1 assunto con CCNL Industria Alimentare.
3. Dal 01 Gennaio 2023 ai dipendenti assunti con CCNL Industria Alimentare sarà applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (di seguito CCNL Logistica) - parte speciale Assologistica del 18 Maggio 2021.
4. Le Parti convengono che ai lavoratori a cui è attualmente applicato il CCNL Industria Alimentare sarà riconosciuto a decorrere dal 01 Gennaio 2023 un trattamento economico non inferiore, a parità di presenza in servizio, a quella dell'anno 2022 sulla base dell'accordo che segue.
5. Le Parti, al fine di garantire la continuità e l'equivalenza degli attuali livelli di inquadramento del personale in forza, condividono di procedere con decorrenza 01 Gennaio 2023 all'attribuzione dei livelli indicati nella seguente tabella di conversione:

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE	CCNL LOGISTICA - ASSOLOGISTICA
LIVELLO DI INQUADRAMENTO	LIVELLO DI INQUADRAMENTO
QUADRO - 1S	QUADRO
1 SUPER NO QUADRO	
1	1
2	2
3°	3S
3	3
4	4S
	4J
5	5

6. Le Parti concordano che dal 01 gennaio 2023 il personale inquadrato con il livello 4 del CCNL Industria Alimentare sarà assegnato il livello 4 Senior del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, parte Assologistica.
7. Fermo restando l'inquadramento nel CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, l'eventuale differenziale tabellare verrà riconosciuto con la voce "Superminimo Non Assorbibile".
8. L'eventuale voce retributiva "Superminimo Assorbibile", ad oggi già oggetto di erogazione, resta confermata nell'importo e nei criteri di assorbibilità.
9. L'Elemento distinto della retribuzione EDR (erogato su 13 mensilità) presente come voce del CCNL Industria Alimentari verrà conglobato nel minimo tabellare del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e sarà riconosciuto come "Superminimo Non Assorbibile" su 14 mensilità a parità di importo annuale attualmente erogato, al netto degli importi equivalenti che sono previsti dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
10. Le Parti concordano che gli scatti maturati fino al 31 dicembre 2022 saranno valorizzati con gli importi previsti dal CCNL Industria Alimentare e riportati nel cedolino paga alla voce "Scatti di Anzianità". Le

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten mark on the right margin.

Handwritten mark at the bottom.

*De Filla* *Re*

date di successiva maturazione, fino ad un massimo di 5 scatti biennali, restano invariate. Il valore di riferimento dell'ulteriore scatto sarà quello del CCNL Logistica.

11. Con decorrenza 01 Gennaio 2023 tutte le voci corrisposte a titolo di indennità già oggetto di erogazione individuale e/o per accordo di II° Livello, saranno conglobate nella voce "**Indennità Armonizzazione**" (elemento retributivo distinto di consolidamento ad personam dei trattamenti definiti) che non avrà, come già oggi, incidenza sugli istituti diretti e indiretti, ivi incluso il TFR.
12. Con decorrenza 01 Gennaio 2023 si applicheranno le maggiorazioni previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, sezione speciale Assologistica con le modalità di seguito concordate. A ciascun dipendente "timbrante", in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà corrisposto in dodici frazioni mensili un importo a titolo di "Indennità Armonizzazione" calcolato così come segue: 100% della differenza economica tra il valore complessivo di ciascuna maggiorazione (di cui al CCNL Industria Alimentare e alle specifiche contrattazioni di II° livello) percepita nel corso del 2022 in ragione di particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo maggiorazioni, indennità turno) e il valore calcolato sullo stesso monte ore di riferimento maggiorato delle aliquote del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.  
Esempio: (enne h. retribuzione ind. alim. x straordinario anno 2022 45%) – (enne h. retribuzione logistica x straordinario anno 2022 30%) = indennità. Eventuali anomalie saranno oggetto di verifica.
13. Number1 applicherà il Fondo di previdenza complementare **PRIAMO** con le modalità previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione per i dipendenti assunti a far data dal 01 Gennaio 2023. Resta confermato che i dipendenti che hanno aderito al Fondo di Previdenza Complementare **ALIFOND** entro la data del 31 Dicembre 2022 continueranno ad essere iscritti a tale fondo.
14. Dal 1 Gennaio 2023 Number1 iscriverà tutto il personale in forza al fondo sanitario di categoria **SANILOG** (secondo le modalità previste dal fondo stesso) ed all'ente bilaterale **EBILOG**.
15. Al fine di salvaguardare i diritti acquisti del personale in Number1, le Parti si impegnano a modificare lo Statuto e il Regolamento Generale del Fondo di Solidarietà Interno istituito con Accordo del 03 Ottobre 2007, in modo da rendere fruibili, a coloro che sono iscritti al Fondo di solidarietà interno alla data di sottoscrizione del presente accordo, le risorse finanziarie accantonate e non utilizzate alla data del 31 Dicembre 2022.
16. Gli stessi dipendenti di cui sopra potranno mantenere l'iscrizione al Fondo, versando la relativa contribuzione al fine di mantenere eventuali integrazioni al fondo SANILOG e anche nel caso siano trasferiti e diventino dipendenti di altre società facenti parte del gruppo societario a cui appartiene Number1.
17. Le Parti concordano che dal 01 Gennaio 2023 cesserà ogni forma di contribuzione al Fondo di Solidarietà Interno Number1 da parte della Società stessa.
18. Per quanto riguarda la copertura assicurativa per il rischio vita le Parti concordano di verificare con la CRIVI la possibilità di mantenere in essere l'iscrizione dei lavoratori in forza al 31/12/2022.
19. Le Parti concordano sul mantenimento degli attuali orari di lavoro e delle turnazioni; l'attuale saldo di ferie, rol ed ex festività resta invariato.
20. A far data dal 01 Gennaio 2023 la maturazione delle ferie, rol ed ex festività sarà regolata dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, sezione speciale Assologistica.
21. Gli accordi sull'organizzazione del lavoro vigenti alla data del 31 dicembre 2022 e le prassi aziendali vigenti su tale tema resteranno invariate pur nell'applicazione del CCNL Logistica, Trasporti Merci e Spedizioni a salvaguardia della continuità tecnica organizzativa.
22. Le condizioni di miglior favore ad personam restano invariate con le medesime modalità di erogazione.
23. Tutti gli accordi sindacali e prassi aziendali in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo si intendono superati per le parti definite e normate dal presente accordo.

*[Handwritten mark]*

24. A decorrere dal 01 Gennaio 2023 al personale che non fruisce del servizio di mensa aziendale interno sarà riconosciuta l'indennità sostitutiva del servizio di mensa (ticket restaurant) il cui valore viene incrementato a €. 6,27 per ogni giorno lavorato di almeno 6 ore (non in prestazione straordinaria), salvo condizioni di miglior favore in essere.
25. L'importo annuo previsto dall'art. 51 lettera D del CCNL Industria Alimentare (IAR – Incremento Aggiuntivo della Retribuzione) sarà conglobato nella voce "Indennità Armonizzazione" a far data dal 01 Aprile 2023 in base ai livelli di inquadramento attribuiti ai lavoratori in forza alla data del 31 Dicembre 2022.
26. Per tutti i lavoratori con anzianità convenzionale al 31 Dicembre 2016 l'importo previsto dall'art. 51 bis del CCNL Industria Alimentare sarà conglobato nella voce "Indennità Armonizzazione" con parametro 200. Tale importo sarà erogato a far data dal 01 Gennaio 2023 in 12 mensilità.  
Per i lavoratori con anzianità convenzionale al 1 Gennaio 2017 l'importo previsto dall'art. 51 bis del CCNL Industria Alimentare sarà conglobato nella voce "Indennità Armonizzazione" a far data dal 01 Gennaio 2023 in base ai livelli di inquadramento attribuiti ai lavoratori in forza alla data del 31 Dicembre 2022. Tale importo sarà erogato a far data dal 01 Gennaio 2023 in 12 mensilità.
27. A tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, analogamente a quanto previsto al punto n. 26 del presente verbale e con riferimento all'anno 2022, sarà erogato un importo di euro 600 in forma di welfare. Tale importo sarà erogato entro il mese di Dicembre 2022.
28. Le Parti si impegnano ad incontri quadrimestrali per la verifica sull'attuazione dell'accordo.
29. Il presente verbale di accordo sindacale è composto da numero 4 pagine dattiloscritte, eventuali correzioni e/o integrazioni a mano del testo non sono da ritenersi valide e quanto oggetto di pattuizione tra le Parti agli effetti economici e normativi è valido in ogni caso e indipendentemente dalla realizzazione piena o parziale delle condizioni tecnico organizzative.

Letto, confermato e sottoscritto

Number1 Holding

Number1 Logistics Group

Unione Parmense degli Industriali

FANCISL

FLAI-CGIL

UILA-UIL

Le rappresentanze RSU/RSA

*[Handwritten signatures for Number1 Holding, Number1 Logistics Group, and Unione Parmense degli Industriali]*

*[Handwritten signatures for FANCISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, and Le rappresentanze RSU/RSA]*